

OCCHI PUNTATI SULLA LEGGE DI BILANCIO

EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE

Quest'anno la Legge di Bilancio riveste una importanza fondamentale per il nostro comparto.

Nel disegno di legge è già stato previsto il finanziamento di due importanti istituti quali la "previdenza dedicata" e l'equiparazione con il personale della difesa rispetto al calcolo della quota di pensione retributiva da liquidarsi con sistema misto, così come previsto dall'art. 54 del D.P.R. 1092/1973. Inoltre, all'art. 189 sono stati stanziati 10 milioni di euro per la definizione degli accordi negoziali dell'Area Dirigenziale.

C'è però ancora molto da fare!

Per questo motivo l'On. Tonelli Gianni, Segretario Generale Aggiunto SAP, ha predisposto diversi emendamenti alla legge di bilancio presentati da Senatori della Repubblica del nostro stesso partito all'esame del Senato.

Numerose sono le questioni che devono essere affrontate. Tra tutte la **tutela legale** per fatti di servizio e l'**assistenza sanitaria** sono certamente prioritarie. Sono indispensabili altresì idonee risorse per liquidare gli **straordinari ancora non pagati** e per istituire un fondo finalizzato alla **rivalutazione delle indennità accessorie**. Sono essenziali **nuove assunzioni, migliori dotazioni, maggiore formazione**, nonché una **adeguata sicurezza sui luoghi di lavoro**. Vanno rivisti anche alcuni aspetti a livello ordinamentale.

Una legge di Bilancio, ora all'esame del Senato, che deve segnare il futuro del nostro comparto. Per questo serve un chiaro impegno di governo che dimostri la volontà di valorizzare la sicurezza del Paese.

Di seguito pubblichiamo, per meglio far comprendere la reale portata di questa legge di bilancio, gli articoli già presenti e i principali emendamenti proposti dall'On. Tonelli, nonché quelli presentati dalla maggioranza di governo.

Stefano Paoloni



ART. 27.

(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;

b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

ART. 28.

(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. 2. Per l'attuazione del comma 1, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 51.927.173 per l'anno 2029, 54.721.616 per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.

ART. 189.

(Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

EMENDAMENTI SOSTENUTI DA ON. GIANNI TONELLI, SEGRETARIO AGGIUNTO SAP, E PRESENTATI AL SENATO

- Per far fronte ai cronici ritardi nei pagamenti delle ore di lavoro eccedenti l'ordinario servizio si prevede lo stanziamento di 100 milioni per l'erogazione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate negli anni 2020 e 2021.
- Istituzione di un fondo per le indennità accessorie.
- Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare.
- Tutela legale e responsabilità civile verso terzi.
- Assunzione di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito il 18 maggio 2017.
- Scorrimento concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito il 29 gennaio 2020.
- Per i vincitori del concorso interno per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 24 settembre 2013, la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata alla data del 30 dicembre 2017. Per i vincitori del concorso pubblico, per esami, per 320 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 17 dicembre 2015, la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata alla data del 31 dicembre 2017.
- Per gli Ispettori Superiori che al 31 dicembre 2016 avevano maturato un'anzianità di servizio nella qualifica di ispettore capo superiore a otto anni, nel rispetto del principio di equiordinazione, al fine di assicurare medesime possibilità di carriera riconosciute, ai sensi del riordino, al personale con pari anzianità delle Forze Armate e del Corpo dell'Arma dei Carabinieri per la promozione a Luogotenente si prevede che gli ispettori superiori siano sottoposti ad uno scrutinio aperto per merito comparativo per la promozione nella qualifica di Sostituto Commissario, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- Acquisto di impianti di videosorveglianza.
- Attuazione dell'Accordo Nazionale Quadro sul rappresentante della sicurezza presso la Polizia di Stato.
- Acquisto di giubbotti antiproiettile per la Polizia di Stato.
- Acquisto di guanti antitaglio e antipuntura per la Polizia di Stato.
- Istituzione corso di antiterrorismo.
- Acquisto di pistole mitragliatrici.



ALTRI EMENDAMENTI SOSTENUTI DALLA MAGGIORANZA

- Risorse a sostegno dell'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112.
- Emendamento all'articolo 190 (Conservazione somme per familiari vittime COVID).
- Risorse per il finanziamento del servizio Te.T.Ra.
- Razionalizzazione della dislocazione degli esperti per la sicurezza
- Modificazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia di Stato

EMENDAMENTI

189.0.18

Candiani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Prestazioni di lavoro straordinario del comparto sicurezza)

1. Al fine di garantire il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia negli anni 2020 e 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

189.0.11

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Istituzione di un fondo per le indennità accessorie)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e feline restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente e quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;

b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell'esercizio finanziario derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna amministrazione;

d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

2. I risparmi di cui al comma 1, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;

c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell'ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11,

e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell'ambito dei provvedimenti ivi previsti;
d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

190.0.4

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2022, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 62 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma precedente, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

189.0.13

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.15

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.1

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Ai fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

188.0.2

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Corso di formazione Allievi Agenti della Polizia di Stato)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, sono ammessi a partecipare al 216° Corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, anche i 101 soggetti risultati idonei non vincitori del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - "Concorsi ed esami" del 31 gennaio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

189.0.5

Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Criteri di coordinamento per concorsi delle Forze di Polizia)

1. Per i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013, la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata alla data del 30 dicembre 2017. La decorrenza giuridica per vincitori del concorso pubblico, per esami, per 320 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 17 dicembre 2015, la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata alla data del 31 dicembre 2017.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

189.0.3

Augussori, Tosato, Testor, Ferrero, Faggi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Anzianità di servizio degli ispettori superiori della Polizia di Stato)

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, dopo la lettera r-quater è aggiunta la seguente: «r-quinquies. Gli ispettori superiori che al 31 dicembre 2016 avevano maturato un'anzianità di servizio nella qualifica di ispettore capo superiore a otto anni sono sottoposti ad uno scrutinio aperto per merito comparativo e, se giudicati idonei, sono promossi nella qualifica di sostituto commissario, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prendendo il posto in ordine ruolo, dopo il personale vincitore di concorso di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera r-quater, del decreto legislativo n. 95 del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

190.0.14

Augussori, Tosato, Testor, Ferrero, Faggi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Acquisto di impianti di videosorveglianza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di dotare le forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico e in servizi di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili di telecamere idonee a registrare l'attività operativa.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

189.0.4

Augussori, Tosato, Testor, Ferrero, Faggi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Attuazione dell'Accordo Nazionale Quadro sul rappresentante della sicurezza presso la Polizia di Stato)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno dà avvio alle procedure di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati, in applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2009 n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

189.0.6

Augussori, Tosato, Testor, Ferrero, Faggi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Acquisto di giubbotti antiproiettile per la Polizia di Stato)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'acquisizione da parte della Polizia di Stato di giubbotti antiproiettile per la protezione contro palle rigate da amia lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2021

189.0.7

Augussori, Tosato, Testor, Ferrero, Faggi
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Acquisto di guanti antitaglio e antipuntura per la Polizia di Stato)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'acquisizione di guanti di protezione antitaglio e antipuntura.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

189.0.8

Augussori, Tosato, Testor, Ferrero, Faggi
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Corso in antiterrorismo)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2014 e 2025 per l'istituzione di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo dell'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina è demandata ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della Difesa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2014 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

189.0.9

Augussori, Tosato, Testor, Ferrero, Faggi
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Acquisto di pistole mitragliatrici)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 per l'acquisto di pistole mitragliatrici da destinare agli operatori del comparto sicurezza impegnati nel controllo del territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Emendamento all'Articolo 102

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis

(Risorse a sostegno dell'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112)

1. Al fine di assicurare l'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tutte le regioni del territorio nazionale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 982

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2022 e di 46 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

Emendamento all'articolo 190

Dopo l'articolo 190, inserire il seguente:

«Art. 190-bis

1. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

Emendamento all'Articolo 152

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

«Art. 152-bis

(Risorse per il finanziamento del servizio Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.»

Emendamento all'Articolo 130

Dopo l'articolo 130, inserire il seguente:

«Art. 130-bis

(Razionalizzazione della dislocazione degli esperti per la sicurezza)

1. Al fine di razionalizzare la dislocazione degli esperti per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fermo restando il contingente massimo stabilito con decreto del Ministro dell'interno n. 104 del 30 marzo 2016, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.002.891,00 a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno e corrispondente aumento degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Emendamento all'articolo 183

Dopo l'art. 183 inserire i seguenti:

«Art. 183-bis

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia di Stato)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, la parola "32" è sostituita dalla seguente: "35";
- b) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, dopo la parola "195" sono aggiunte le seguenti: "(196 a decorrere dal 30 giugno 2022, 197 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 198 a decorrere dal 30 giugno 2023 e 199 a decorrere dal 31 dicembre 2023)";
- c) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, le parole "(658 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(698 a decorrere dal 1° gennaio 2025)";
- d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, la parola "1.295" è sostituita dalla seguente: "1.370";
- e) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario, la parola "1.520" è sostituita dalla seguente: "1.570";
- f) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla "Dotazione complessiva Carriera funzionari", le parole "(3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(3.872 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";
- g) nella riga relativa "Dotazione complessiva ispettori", nella colonna di destra, le parole "23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";
- h) nella riga relativa al ruolo dei sovrintendenti, nella colonna di destra, le parole "21.562 (24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)" sono sostituite dalle seguenti: "24.000 (24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.100 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)";
- i) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna di destra, le parole "50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)" sono sostituite dalle seguenti: "51.870 (52.020 al 1° settembre 2023, 52.270 al 1° settembre 2024 e 52.392 al 1° settembre 2025)".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e degli assistenti tecnici, nella colonna di destra, le parole "n. 1.905 (1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)";
- b) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola "25" sono aggiunte le seguenti: "(26 unità al 31 dicembre 2024 e 27 unità al 30 giugno 2025);
- c) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola "20" sono aggiunte le seguenti: "(21 unità al 30 giugno 2025).

3. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola "185" sono aggiunte le seguenti: "(195 a decorrere dal 30 giugno 2022, 200 unità a decorrere dal 31 dicembre 2023 e 205 unità a decorrere dal 31 dicembre 2025)".

4. Le modifiche alle dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia, nei limiti indicati dal comma 1, lettere b), c) d) ed e) sono attuate proporzionalmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 6, secondo modalità stabilite con il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui ai commi 1, 2, 3, sono riportate nel piano programmatico pluriennale in occasione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 1.826.350 per l'anno 2022, 7.447.768 per l'anno 2023, 13.134.995 per l'anno 2024, 21.300.021 per l'anno 2025, 23.782.790 per l'anno 2026, 24.874.054 per l'anno 2027, 25.382.616 per l'anno 2028, 25.868.756 per l'anno 2029, 26.291.153 per l'anno 2030 e 26.656.264 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.